

Cambiamento di rotta sulla durata degli accessi e gli effetti derivanti dalla violazione

Verifiche della Gdf senza limiti

Stop al tetto dei 15 giorni. Anche per i piccoli contribuenti

DI STEFANO LOCONTE

Verifiche della Guardia di finanza senza limiti di tempo. Anche per i piccoli contribuenti. Nuovo cambiamento di rotta del legislatore in tema di durata delle verifiche fiscali ed effetti derivanti dalla violazione di tale disciplina. Infatti, il comma 7 dell'art. 11 del dl 6.12.2011 n. 101 (Manovra Monti) rubricato «Emersione di base imponibile», introduce sostanziali e rilevanti modifiche nell'ambito dell'ordinamento tributario.

Specificamente, dal suddetto comma 7 viene apportata una revisione all'art. 7 del dl del 13 maggio 2011, n. 70 (c.d. decreto sviluppo), in materia di accessi.

In particolare, la attuale lettera a) del comma 1 di quest'ultimo articolo che recita: «Esclusi i casi straordinari di controlli per salute, giustizia ed emergenza, il controllo amministrativo in forma d'accesso da parte di qualsiasi autorità competente deve essere unificato, può essere operato al massimo con cadenza semestrale, non può durare più di 15 giorni. Gli atti compiuti in violazione di quanto sopra costituiscono, per i dipendenti pubblici, illecito disciplinare. Codificando la prassi, la Guardia di finanza, negli accessi di propria competenza presso le imprese, opera, per quanto possibile, in borghese», viene, sostituita dalla nuova lettera a). Che recita: «Esclusi i casi straordinari di controlli per salute, giustizia ed emergenza, il controllo amministrativo in forma d'accesso da parte di qualsiasi autorità competente deve essere oggetto di programmazione da parte degli enti competenti e di coordinamento tra i vari soggetti interessati al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell'attività di controllo. Codificando la prassi, la Guardia di finanza, negli accessi di propria competenza presso le imprese, opera, per quanto possibile, in borghese».

La nuova lettera a), pertanto, non riproduce più l'espressione «non può durare più di 15 giorni», viene, cioè, soppressa la previsione di un limite alla durata del controllo amministrativo in forma di accesso.

Inoltre, il comma 7 dell'art. 11 della Manovra Monti sopprime i numeri 3 e 4 della lettera a) del comma 2 sempre dell'art. 7 del Decreto n. 70/2011 che recitano rispettivamente:

3) «gli accessi sono svolti nell'osservanza del principio della contestualità e della non ripetizione per periodi di tempo inferiori al semestre»;

4) «gli atti e i provvedimenti, anche sanzionatori, adottati in violazione delle disposizioni di cui ai numeri 1)-3) costituiscono, per i dipendenti pubblici che

li hanno adottati, illecito disciplinare».

Dall'interpretazione letterale della norma in esame, quindi, si evince che vengono «eliminati» dal decreto: il termine di durata degli accessi in massimo 15 giorni; il principio della «non ripetizione degli accessi» per periodi di tempo inferiori al semestre; ed, infine, quale corollario logico, la responsabilità per illecito disciplinare per i dipendenti pubblici in caso di mancato rispetto di tali termini.

Le nuove disposizioni devono comunque continuare a essere lette alla luce dei principi fondamentali posti sempre dallo Statuto dei diritti del contribuente, laddove all'art. 12, comma 1, sancisce che gli accessi, ispezioni e verifiche, si svolgono «...con modalità tali da arrecare la minima turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali e professionali del contribuente», il tutto, si aggiunge, all'insegna di equilibrio, competenza, misura e ragionevolezza.

È opportuno, a questo punto, ribadire che, nonostante le modifiche apportate dalla «Manovra Monti», gli unici comportamenti ammissibili in tema di esercizio dei poteri di controlli sostanziali sono pur sempre quelli improntati alla correttezza e civile dialettica tra le parti.

In caso di irregolarità dei comportamenti assunti dai verificatori, il soggetto «controllato» è consentito attivare le procedure di tutela innanzi al Garante del contribuente (oltre che, eventualmente, portare all'attenzione del Giudice tributario la violazione normativa e gli effetti derivanti sui successivi atti impositivi eventualmente emanati dall'Amministrazione finanziaria).

A tal riguardo, si sottolinea, infatti, che l'art. 13 dello Statuto dei diritti del contribuente consente al soggetto sottoposto a controlli di segnalare per iscritto a tale Autorità le disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento che ritiene siano stati commessi, tra l'altro, dai verificatori. Il Garante può così attivarsi direttamente presso i dirigenti degli Uffici procedenti affinché il personale da questi dipendenti si attenga alle disposizioni statutarie.

Peraltro, ove vengano rilevati comportamenti dell'Amministrazione che determinano un pregiudizio dei contribuenti o conseguenze negative nei loro rapporti col Fisco, il Garante può segnalare tali circostanze al Direttore regionale o al Comandante di zona della Guardia di finanza competente, al fine di un eventuale avvio del procedimento disciplinare.

— © Riproduzione riservata —

La tracciabilità vuole conti correnti dedicati

LA NUOVA TRACCIABILITÀ ESTESA

EMERSIONE BASE IMPONIBILE (ART.11, COMMA 2)	Obbligo dal 1° gennaio 2012 per tutti gli operatori finanziari di comunicare al fisco le movimentazioni e ogni informazione necessaria ai fini dei controlli fiscali relative ai rapporti intrattenuti con i contribuenti
LIMITAZIONI ALL'UTILIZZO DEL CONTANTE E DI TITOLI AL PORTATORE (ARTICOLO 12)	Adeguamento all'uso del contante e dei titoli al portatore alla soglia di 1.000 euro
CONTO CORRENTE DEDICATO PER USUFRUIRE DEL NUOVO REGIME FISCALE PREMIALE (ARTICOLO 10, COMMA 2)	Obbligo di istituire un conto corrente dedicato per imprese e professionisti che vorranno ottenere i benefici e le semplificazioni del nuovo regime
PAGAMENTI EMOLUMENTI E PENSIONI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI IMPORTO > 500 EURO (ART.12, COMMA 2)	Obbligo di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni attraverso accreditamento sui conti correnti dei destinatari o con servizi elettronici di pagamento

Nel decreto Monti tracciabilità estesa al debutto. Non solo limitazioni all'uso del contante ma anche obblighi di pagamento di stipendi e pensioni con strumenti tracciabili e arruolamento degli istituti di credito in qualità di alleati del fisco nel fornire informazioni a 360 gradi sui movimenti finanziari dei contribuenti. Ecco dunque il concetto di tracciabilità contenuto nella manovra correttiva approvata dal consiglio dei ministri guidato da Mario Monti. Qualche esempio: nuove limitazioni all'utilizzo del contante e di titoli al portatore; comunicazione periodica e continuativa all'anagrafe tributaria delle movimentazioni intervenute nei rapporti finanziari dei contribuenti da parte degli operatori finanziari (banche, società finanziarie ecc.); pagamenti di stipendi, pensioni e altri emolumenti da parte della pubblica amministrazione per importi superiori a 500 euro da effettuarsi esclusivamente tramite

strumenti diversi dal denaro contante o con mezzi di pagamento elettronici; obbligo di istituire un conto corrente dedicato all'attività professionale o d'impresa per poter beneficiare dei nuovi regimi fiscali agevolati. Si tratta di una vera e propria stretta nei confronti del denaro contante il cui utilizzo verrà dunque sempre più limitato. Oltre alla limitazione dell'utilizzo del denaro contante la cui soglia scende ora a 1.000 euro, l'esecutivo Monti ha inserito qua e là all'interno della manovra correttiva tutta una serie di disposizioni la cui unica finalità è quella di canalizzare i movimenti sia in entrata che in uscita attraverso i sistemi tracciabili.

In alcuni casi a fronte di tali obblighi di tracciabilità il fisco concederà alcune agevolazioni e semplificazioni. È il caso, ad esempio, del nuovo regime premiale introdotto dall'articolo 10 della manovra all'interno del quale si prevede espressamente che per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali concesse gli imprenditori ed i professionisti dovranno istituire un apposito conto corrente dedicato, nel quale dovranno ovviamente confluire tutti i movimenti sia in entrata che in uscita relativi all'attività esercitata. Una

sorta di *do ut des*. Da una parte il fisco alleggerisce la presa dall'altra chiede trasparenza massima nelle movimentazioni finanziarie del contribuente.

La stretta all'uso del contante e più in generale l'utilizzo di sistemi tracciabili coinvolgerà non soltanto i contribuenti ma anche la stessa pubblica amministrazione. Secondo le disposizioni contenute nell'articolo 12 della manovra correttiva infatti all'interno di un più generale processo di modernizzazione ed efficientamento degli strumenti di pagamento, gli stipendi, le pensioni e i compensi comunque corrisposti dalla pubblica amministrazione centrale e locale e dai loro enti, in via continuativa a prestatori d'opera nonché ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato, di importo superiore a 500 euro, «debbono essere erogati con strumenti diversi dal denaro contante ovvero mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento

Una vera e propria stretta nei confronti del denaro contante il cui utilizzo verrà dunque sempre più limitato. In arrivo un conto corrente ad hoc, con costi ridotti e addirittura azzerati, per le fasce di contribuenti più svantaggiate

elettronici bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate».

Consiglio delle problematiche che una tale disposizione potrà arrecare a soggetti poco propensi all'uso di strumenti quali bancomat,

carte di credito e gli stessi conti correnti bancari, il legislatore ha allo stesso tempo previsto tutta una serie di disposizioni sulla base delle quali attraverso una apposita convenzione Abi - ministero dell'economia e delle finanze, verrà confezionato un conto corrente ad hoc, con costi ridotti e addirittura azzerati, per le fasce di contribuenti più svantaggiate. A chiudere il cerchio della nuova tracciabilità formato Monti ci sono poi le norme relative all'obbligo di comunicazione telematica da parte degli operatori finanziari delle movimentazioni che hanno interessato i rapporti oggetto di segnalazione all'anagrafe dei conti correnti nonché «ogni informazione relativa ai predetti rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali». Informazioni queste ultime che andranno a implementare l'anagrafe tributaria e potranno altresì essere utilizzate per «l'individuazione dei contribuenti a maggior rischio di evasione da sottoporre a controllo».

Andrea Bonghi

— © Riproduzione riservata —